

LO STATUTO

ART. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita in GRUGLIASCO l'Associazione, senza fini di lucro, denominata GLI AMICI DI VALENTINA, con sede in Via C. L. N. 42/A Grugliasco TO.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 Scopi e finalità

1. L'Associazione si propone di promuovere, progettare e gestire azioni in grado di migliorare la qualità della vita delle persone affette da Atassia Telangiectasia o Sindrome di Louis-Bar e delle altre malattie genetiche con forme patologiche simili.
2. Rivolge particolare attenzione a quei settori della società che si trovano maggiormente in difficoltà, cercando di combattere e rimuovere le cause che creano emarginazione, isolamento e che sono di ostacolo al benessere della persona.
3. L'Associazione si adopera per costruire un tessuto sociale ricco ed articolato che stimoli il progresso civile della comunità.
4. Sono compiti dell'Associazione:
 - favorire la creazione, lo sviluppo e la qualificazione di strutture idonee e spazi, per la cura, la ricerca, la prevenzione sanitaria, tese al miglioramento delle condizioni di vita delle persone in difficoltà, con attenzione particolare alla qualità dell'assistenza e della relazione umana e sociale;
 - sviluppare attività educative, formative, informative, rivolte alla cittadinanza, agli operatori sociali, ai volontari, alle famiglie, al mondo della scuola;
 - collaborare con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, mezzi di comunicazione, cooperative, imprese, che non siano in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi.

ART. 3 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - contributi degli aderenti;
 - contributi privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.
2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, entro il 30 aprile, il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 maggio.

ART. 4 Soci dell'Associazione

1. Il numero dei soci è illimitato. Sono membri Dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

ART. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3. Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4. La qualità di socio si perde:
- per dimissioni volontarie;
 - per mancato versamento della quota associativa;
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - per morte.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

1. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6 Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - versare la quota associativa di cui il precedente articolo
2. I soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - ad accedere alle cariche associative.

ART. 7 Sostenitori

1. Sono sostenitori persone o enti che condividono e riconoscono l'utilità sociale dell'Associazione l'aiutano nel sostenerla e possono partecipare con parere consultivo all'Assemblea.

ART.8 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
 - il Comitato Direttivo;
 - il Presidente.

ART. 9 L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria, ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, ogni socio non potrà ricevere più di una delega.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
- l'Assemblea elegge il Presidente.
 - elegge i componenti il Comitato Direttivo;
 - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
 - si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea viene convocata tramite lettera o avviso esposto almeno 8 gg prima nella Sede Sociale.
4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal

Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi con almeno quindici giorni di preavviso, decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta, nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Posso far parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato Direttivo può provvedere alla sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Comitato.
3. Al Comitato Direttivo spetta di:
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - predisporre il bilancio, preventivo e consuntivo di ogni esercizio da sottoporre all'assemblea;
 - eleggere il Presidente e nominare il Segretario;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
 - predisporre i Regolamento interno.

4. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
5. Il Comitato Direttivo è convocato di regola una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
6. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo e delle assemblee dei soci, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 11 Il Presidente

1. Il Presidente, ha il compito di convocare e presiedere gli incontri del Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni aspettano al Vicepresidente, nominato dal Comitato Direttivo.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
4. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

ART. 12 Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento

- delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

ART. 13 Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo, esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

ART. 14 Gratuità delle cariche associative

1. Le attività di cui all'ART.2 sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
2. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
3. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa autorizzazione e documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente ART. 12

ART. 15 Norma finale

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 16 Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.